



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Marco Manunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35637/2013 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], con elezione di domicilio in Via [REDACTED] MILANO presso l'avvocato suddetto

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], con elezione di domicilio in VIA [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTE

OGGETTO: comodato – revocazione donazione.

CONCLUSIONI:

per l'avv. [REDACTED] (avv.to [REDACTED])

Si chiede che il Tribunale Ill.mo:

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione:

NEL MERITO

- 1) **accerti e dichiari** che le convenute signore [REDACTED] e [REDACTED] hanno costituito ed attribuito all'attore avv. [REDACTED] (sia con gli atti negoziali descritti in narrativa, sia, e comunque, tacitamente con il loro inequivoco comportamento protratto per oltre sedici anni e illegittimamente interrotti solo a partire dal giugno 2012) un **comodato gratuito** per tutta la durata della vita dell'attore sull'appartamento sito in [REDACTED], Via [REDACTED] (contraddistinto da n. interno "2"), con attribuzione al predetto avv. [REDACTED] di tutti i diritti e gli oneri allo stesso derivanti dalle norme di cui agli artt. 1803 e ss. cod. civ.;
- 2) **pronunci**, comunque, nei confronti della donataria sig.ra [REDACTED] e previo accertamento della "indegnità" ed "ingratitude" della stessa, la **revocazione della donazione 11 ottobre 2011** a rogito notaio [REDACTED], emettendo ogni altra pronuncia e provvidenza del caso ed ordinando la trascrizione della emananda sentenza nei competenti registri immobiliari;
- 3) **condanni** le convenute, in solido o come meglio, nelle spese di causa, di sentenza e successive tutte occorrente, maggiorate di contributo forfetario alle spese generali, IVA ed oneri previdenziali.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] chiedeva l'accertamento della costituzione in suo favore, da parte delle convenute, di un comodato relativo all'immobile sito in [REDACTED], v. [REDACTED], int.2. Chiedeva, inoltre, che fosse pronunciata la revocazione della donazione dell'immobile suddetto, dallo stesso attore disposta a favore della figlia con atto dell'11.10.2011.

La convenuta [REDACTED] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo donato alla figlia la propria quota di comproprietà del bene; comunque, contestava il fondamento dell'avversa domanda. [REDACTED] chiedeva il rigetto della domanda proposta dal padre-attore.

Dopo il deposito delle memorie ai sensi dell'art.183 c.p.c. la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta [REDACTED] deve essere disattesa. Nei confronti della stessa, infatti, l'attore ha chiesto l'accertamento del suo esclusivo diritto di proprietà sull'immobile (per effetto della cessione della quota già facente capo alla ex moglie, oggi convenuta), nonché l'accertamento della costituzione del comodato a vita relativo all'immobile. Ancorché tali domande risultino infondate, come si vedrà, è indubbio che la convenuta stessa sia stata



evocata in giudizio per gli accertamenti di cui sopra e che, quindi, sia passivamente legittimata a stare in giudizio e a contraddire rispetto alla domanda.

Nel merito va, anzitutto, escluso che l'attore fosse unico proprietario del bene e, quindi, unico donante. Infatti, a parte il preliminare di vendita stipulato con il coniuge, non risulta che sia mai intervenuta un'efficace cessione del diritto (contratto definitivo con relativa trascrizione).

Va, poi, esaminata la questione del comodato "a vita". Secondo l'attore la donazione del bene alla figlia (odierna convenuta) "nello stato di fatto e di diritto" implicherebbe il riconoscimento del diritto di comodatario vita natural durante in capo all'attore medesimo, in quanto all'atto della donazione egli era nell'esclusivo possesso dell'immobile.

L'argomento è palesemente inconsistente: la circostanza di fatto che l'attore occupasse l'immobile da tempo era ed è giustificata dal suo diritto di comproprietà sul bene. Certamente quale comproprietario (unitamente alla ex moglie) dell'immobile l'attore stesso aveva il diritto di utilizzare il bene immobile, ma proprio per questo motivo non era titolare di alcun diritto personale di godimento: quale titolare del diritto di proprietà non poteva, infatti, essere anche titolare di un comodato o, comunque, di un diritto personale di godimento costituito convenzionalmente con se stesso. Quindi, all'atto della donazione il preteso comodato, di fatto o di diritto, non esisteva in alcun modo e, comunque si voglia interpretare la clausola della donazione sopra ricordata, certamente lo "stato di diritto" in cui si trovava l'immobile non contemplava alcun diritto personale di godimento in favore del donante.

Il comodato avrebbe, pertanto, potuto e dovuto essere costituito contestualmente al contratto di donazione o con un titolo autonomo, coevo o successivo; ma di tale titolo non esiste alcuna traccia.

Va, conseguentemente, rigettata la domanda di accertamento di cui alle conclusioni precisate dall'attore.

Anche la domanda di revocazione della donazione è macroscopicamente infondata. Non ricorre, infatti, alcuna delle ipotesi di cui agli artt.801 c.c. (ingratitude) e 803 c.c. (sopravvenienza di figli) e, anzi, l'attore non ha neppure dedotto alcuno dei fatti tassativamente elencati dalle norme sopra richiamate, limitandosi a descrivere comportamenti della figlia-donataria denotanti mancanza di rispetto o ingratitude (intesa in senso etico, ma non giuridico). La domanda deve, quindi, essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La macroscopica infondatezza delle pretese fatte valere dall'attore rende evidente, quanto meno, la colpa grave con cui ha agito in giudizio, insistendo nelle proprie conclusioni. In applicazione dell'art.96 c.p.c. deve, pertanto, essere accolta la domanda di condanna, proposta dalle convenute, e il danno va liquidato equitativamente nell'importo di € 2.000,00 anche a ristoro delle spese irripetibili gravanti sulle convenute stesse.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

- 1) Rigetta le domande proposte dall'attore.
- 2) Condanna l'attore stesso a rifondere alle convenute le spese di giudizio, liquidate in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri di legge.
- 3) Visto l'art.96 c.p.c. condanna l'attore a pagare alle convenute la somma di € 2.000,00.

Milano 17 marzo 2017.

Il Giudice
Dott. Marco Manunta